

DECRETO LEGGE “SUPERBONUS”

n. 212 del 29.12.2023

Di seguito si illustrano le principali novità del DL 29.12.2023 n. 212 (c.d. “DL superbonus”), entrato in vigore il 30.12.2023.

Novità in materia di superbonus (art. 1 e art. 2 co. 2)

L'art. 1 del DL 212/2023 introduce due novità in materia di superbonus, ossia:

- la previsione di una clausola di salvaguardia per SAL superbonus fino al 31.12.2023 in caso di mancata ultimazione dei lavori;
- il riconoscimento di un contributo a favore delle persone fisiche a basso reddito per le spese sostenute tra l'1.1.2024 ed il 31.10.2024 per il completamento di interventi agevolati con superbonus al 70% per i quali al 31.12.2023 è stato raggiunto uno stato di avanzamento non inferiore al 60%.

Inoltre, l'art. 2 co. 2 del DL 212/2023 dispone l'obbligo di assicurazione per gli immobili danneggiati dal sisma oggetto di interventi superbonus.

Il DL 212/2023 non prevede alcuna proroga della finestra temporale per il riconoscimento del superbonus.

Novità in materia di opzione per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo (art. 2 co. 1 e art. 3 co. 3)

In materia di opzione per la cessione del credito o sconto sul corrispettivo:

- l'art. 2 co. 1 del DL 212/2023 dispone che l'esclusione dal blocco delle opzioni per gli interventi di demolizione e ricostruzione eseguiti nelle aree classificate come zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, si applicano esclusivamente in relazione agli interventi di demolizione e ricostruzione per i quali risulta presentata la richiesta di titolo abilitativo edilizio in data antecedente al 30.12.2023;
- l'art. 3 co. 3 del DL 212/2023 estende il blocco delle opzioni anche agli interventi agevolati con il *bonus barriere* 75%, relativi a spese sostenute dall'1.1.2024, fatte salve alcune specifiche eccezioni.

Novità in materia in materia del c.d. “bonus barriere” (art. 3)

L'art. 3 del DL 212/2023 introduce delle novità in materia di detrazione per interventi di eliminazione di barriere architettoniche (c.d. “bonus barriere” 75%), ed in particolare:

- il restringimento delle tipologie di interventi di eliminazione di barriere architettoniche ammesse alla detrazione;

- l'estensione a tali interventi del blocco delle opzioni di cessione del credito o sconto sul corrispettivo, fatte salve specifiche eccezioni.

D.LGS. "RIFORMA IRPEF-IRES"

n. 216 del 30.12.2023

Di seguito vengono analizzate le novità apportate in materia di IRPEF e IRES.

RIFORMA DELL'IRPEF PER IL 2024

Scaglioni e aliquote IRPEF - riduzione da quattro a tre (art. 1 co. 1)

L'art. 1 co. 1 del DLgs. 216/2023 riduce da quattro a tre, per il solo periodo d'imposta 2024, gli scaglioni di reddito e le relative aliquote IRPEF.

In particolare, per il solo periodo d'imposta 2024, si applica la seguente articolazione:

- fino a 28.000,00 euro → 23%;
- oltre 28.000,00 e fino a 50.000,00 euro → 35%;
- oltre 50.000,00 euro → 43%.

In pratica, rispetto alle aliquote e agli scaglioni di reddito previsti fino al periodo d'imposta 2023, vengono accorpati i primi due scaglioni di reddito complessivo, applicando un'aliquota pari al 23% per il reddito complessivo fino a 28.000,00 euro.

Detrazioni per oneri - introduzione di una "franchigia" (art. 2)

L'art. 2 del DLgs. 216/2023 introduce una riduzione, pari a 260,00 euro, delle detrazioni complessivamente spettanti per il periodo d'imposta 2024 ai contribuenti che possiedono un reddito complessivo superiore a 50.000,00 euro, in relazione:

- agli oneri la cui detraibilità è fissata in misura pari al 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie;
- alle erogazioni liberali in favore dei partiti politici per le quali spetta una detrazione del 26%;
- ai premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi per i quali spetta una detrazione del 90%.

La suddetta riduzione di 260,00 euro dell'ammontare delle detrazioni per oneri si aggiunge alla precedente parametrizzazione delle detrazioni all'ammontare del reddito complessivo del contribuente, qualora tale reddito sia superiore a 120.000,00 euro e fino a 240.000,00 euro.

NOVITÀ IN TEMA DI DETRAZIONI E DEDUZIONI

Abrogazione dell'ACE (art. 5)

L'art. 5 del DLgs. 216/2023 dispone l'abrogazione dell'ACE (aiuto alla crescita economica), nell'ottica della ridefinizione delle agevolazioni fiscali spettanti alle imprese.

L'agevolazione non trova più applicazione dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023. Si tratta, quindi del:

- periodo d'imposta 2024, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare;
- periodo d'imposta 2024/2025 (ad esempio, il periodo 1.7.2024-30.6.2025), per gli esercizi "a cavallo".

Per espressa disposizione di legge, le imprese beneficiarie possono continuare a utilizzare le eccedenze rilevate al termine del periodo d'imposta in corso al 31.12.2023, se non sfruttate in tale esercizio per assenza o insufficienza del reddito, "sino ad esaurimento dei relativi effetti" e quindi senza limitazioni di carattere temporale.

"Super deduzione" per le nuove assunzioni nel 2024 (art. 4)

L'art. 4 del DLgs. 30.12.2023 n. 216 ha introdotto, per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 (periodo d'imposta 2024 per i soggetti "solari"), una maggiorazione, ai fini della determinazione del reddito (escluso IRAP), del costo incrementale del lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato. Si tratta, quindi, di una "super deduzione" per le nuove assunzioni, riconosciuta in presenza di determinate condizioni. Possono beneficiare della "super deduzione":

- i titolari di reddito d'impresa (imprese individuali, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali, società di persone ed equiparate);
- gli esercenti arti e professioni, che svolgono attività di lavoro autonomo.

Per fruire dell'agevolazione, tali soggetti devono aver esercitato l'attività nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2023 (periodo d'imposta 2023 per i soggetti "solari") per almeno 365 giorni.

Non possono accedere all'incentivo fiscale:

- le imprese in liquidazione ordinaria, nonché le imprese che si trovano in stato di liquidazione giudiziale o che abbiano fatto ricorso ad altri istituti liquidatori relativi alla crisi d'impresa;
- i soggetti in regime forfetario.

Il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20% del costo riferibile all'incremento occupazionale. Si tratta quindi di una extra deduzione pari al 20% (o superiore in determinati casi) del costo riferibile all'incremento dell'occupazione.

Al fine di accedere all'agevolazione, è richiesto che:

- il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del 2024 sia superiore al numero di dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel 2023 (al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto);
- il numero complessivo di dipendenti (inclusi quelli a tempo determinato) a fine 2024 sia superiore al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel 2023 (senza considerare i decrementi infragruppo).

D.LGS. “RIFORMA DELLA FISCALITÀ INTERNAZIONALE”

n. 209 del 27.12.2023

Residenza delle persone fisiche (art. 1)

L'art. 1 del DLgs. 209/2023 ha modificato i criteri di individuazione della residenza fiscale delle persone fisiche. In base alla nuova formulazione, si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta:

- hanno la residenza nel territorio dello Stato ai sensi del Codice civile;
- hanno il domicilio nel territorio dello Stato;
- sono presenti nel territorio dello Stato;
- salvo prova contraria, risultano iscritte nelle anagrafi della popolazione residente.

Viene introdotta una definizione ad hoc di "domicilio" quale criterio di individuazione della residenza fiscale. In particolare, a questi specifici fini si intende per domicilio "il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni *personali e familiari della persona*". Il legislatore ha quindi ritenuto di dare rilievo, ai fini dell'individuazione della residenza fiscale, agli interessi di carattere personale e familiare e non a quelli di carattere patrimoniale.

Le condizioni sopra riportate sono tra loro alternative, con la conseguenza che anche la sussistenza di una sola delle stesse è sufficiente a radicare la residenza di una persona in Italia. Le nuove disposizioni del decreto stesso si applicano dall'1.1.2024. Inoltre, nel calcolo dei giorni di presenza, si considerano anche le frazioni di giorno. I contribuenti potranno fornire prova dell'assenza dei criteri che determinano la residenza fiscale in Italia dimostrando di non avere nel paese la residenza o il domicilio, o di non essere stati fisicamente presenti sul territorio italiano. Questa prova dovrà riguardare un numero di giorni complessivo superiore alla maggior parte del periodo d' imposta, prendendo in considerazione anche le frazioni di giorno per la presenza fisica.

Residenza delle società e degli enti (art. 2 co. 1-2)

Nella disciplina previgente, la residenza di società ed enti era determinata sulla base dell'esistenza nel territorio dello Stato, per la maggior parte del periodo d'imposta, della sede legale, della sede dell'amministrazione o dell'oggetto principale. Ora, restando invariati il requisito temporale della maggior parte del periodo d'imposta e quello formale della localizzazione della sede legale, vengono eliminati i concetti di "sede dell'amministrazione" e "oggetto principale". Questi concetti vengono sostituiti dalla sede di "direzione effettiva" e dal concetto di "gestione ordinaria in via principale". Per sede di direzione effettiva si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società nel suo complesso. Per gestione ordinaria si intende il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società.

La Relazione illustrativa al D.Lgs. 209/2023 precisa che, al pari di quanto previsto per la residenza delle persone fisiche, tali condizioni sono tra loro alternative, con la conseguenza che anche la sussistenza di una sola delle stesse è sufficiente a radicare la residenza di una società nel territorio dello Stato.

Le nuove formulazioni si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 209/2023. Per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare si tratta del 2024.

Controlled foreign companies – CFC (art. 3)

L'art. 3 del DLgs. 209/2023 interviene sul regime delle CFC, coordinando la verifica del livello impositivo della partecipata estera con la disciplina della tassazione minima globale del 15%. In particolare, con le modifiche attuali, la disciplina CFC si applicherà quando i soggetti controllati non residenti sono soggetti a una tassazione effettiva inferiore al 15%, pure restando salva la condizione dei redditi passivi della controllata pari ad almeno un terzo del reddito totale. Ciò avviene a condizione che il bilancio d'esercizio dei soggetti controllati non residenti sia sottoposto a revisione e certificazione da parte di professionisti autorizzati nello Stato estero in cui sono situati tali soggetti controllati non residenti, e i risultati di questa revisione sono utilizzati dal revisore del soggetto controllante per valutare il bilancio annuale o consolidato. Così come avveniva nella precedente disciplina, i redditi della controllata alla quale si applica il regime CFC vengono attribuiti alla società madre e tassati per trasparenza. Tuttavia, il decreto introduce la possibilità di optare per il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 15% dell'utile contabile netto dell'esercizio, calcolato senza considerare le imposte che hanno contribuito a determinare tale valore, le svalutazioni di attività e le riserve per fondi di riserva.

Se la condizione di cui al periodo precedente non è verificata o la tassazione effettiva è inferiore al 15 per cento, i soggetti controllanti devono verificare che i soggetti controllati non residenti sono assoggettati ad una tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia, determinata secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Regime degli impatriati (art. 5)

In base al nuovo regime, sono agevolati nella misura del 50% (in luogo della previgente misura del 70%) i redditi dei lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia ove ricorrano le seguenti condizioni:

- i lavoratori si impegnano a risiedere fiscalmente in Italia per almeno 4 anni;
- i lavoratori non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d'imposta precedenti il loro trasferimento (sono però richiesti periodi di permanenza estera più lunga se il lavoratore presta l'attività lavorativa in Italia in continuità con l'attività estera);
- l'attività lavorativa è prestata per la maggior parte del periodo d'imposta nel territorio dello Stato;
- i lavoratori sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.

Le nuove disposizioni si applicano a favore dei soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2024.

La seguente tabella confronta le caratteristiche del nuovo regime con quelle del "vecchio" regime valido anche per i trasferimenti di residenza anagrafica avvenuti entro il 31.12.2023.

	Trasferimenti di residenza dal 30.4.2019 al 2023	Trasferimenti di residenza dal 2024
Residenza estera pregressa	2 periodi di imposta	3 periodi di imposta (6 o 7 periodi di imposta se la prestazione è in favore del medesimo soggetto estero o in favore di un soggetto appartenente allo stesso gruppo)
Impegno a mantenere la residenza in Italia	2 anni	4 anni
Redditi agevolati - Natura	Reddito di lavoro dipendente e assimilato, redditi di lavoro autonomo, redditi d'impresa dell'imprenditore individuale	Reddito di lavoro dipendente e assimilato, reddito di lavoro autonomo "professionale"
Redditi agevolati - Entità	Nessun limite	Limite annuo di 600.000 euro
Misura dell'agevolazione	Reddito imponibile al 30% Reddito imponibile al 10% per i trasferimenti al sud Italia Reddito imponibile al 50% per gli sportivi	Reddito imponibile al 50% Reddito imponibile al 40% in presenza di un figlio minore
Durata dell'agevolazione	5 periodi di imposta (facoltà di proroga per ulteriori 5 periodi di imposta)	5 periodi di imposta (5 + 3 periodi di imposta con iscrizione anagrafica nel 2024 ed acquisto di un immobile residenziale entro il 31.12.2023)
Attività lavorativa svolta prevalentemente in Italia	Non necessaria la discontinuità con l'attività svolta <i>ante</i> trasferimento (con l'eccezione dell'ipotesi di distacco)	La prestazione può essere svolta in favore del medesimo soggetto estero o in favore di un soggetto appartenente allo stesso gruppo con innalzamento del periodo di residenza estera pregressa
Qualificazione o specializzazione	Nessuna	Possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione

Incentivo reshoring societario (art. 6)

L'art. 6 del D.Lgs. 209/2023 ha introdotto un nuovo regime agevolato per le attività economiche "impatriate" in Italia. Esso riguarda i redditi derivanti da attività di impresa e arti e professioni esercitate in forma associata, svolte in un Paese extra-UE e trasferite nel territorio dello Stato. I redditi delle attività di impresa e di lavoro autonomo trasferite nel territorio dello Stato non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini IRAP, per il 50% del relativo ammontare. Ai fini della determinazione dei redditi detassati, si devono mantenere separate evidenze contabili, tali da consentire il riscontro della corretta determinazione del reddito e del valore della produzione netta agevolabile.

L'agevolazione si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 29.12.2023 (data di entrata in vigore del decreto): trattasi, per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, del 2024. L'efficacia è, tuttavia, subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Il regime agevolato si applica nel periodo di imposta in corso al momento del trasferimento e nei cinque periodi d'imposta successivi: l'agevolazione opera, nella sostanza, per sei periodi d'imposta.

Imposizione minima dei gruppi multinazionali – Global minimum tax (artt. 8-59)

Gli artt. 8 - 59 del DLgs. 209/2023, integrati dagli Allegati A e B al decreto legislativo, recepiscono la direttiva 2022/2523/UE sull'imposizione minima globale dei gruppi multinazionali, a sua volta strutturata secondo le regole del *Pillar 2* dell'OCSE. La misura è volta ad assicurare un livello minimo di imposizione del 15% per i gruppi di maggiore dimensione.

Norme	Contenuto
Gruppi interessati (art. 10)	Le misure in esame si applicano alle imprese localizzate in Italia che fanno parte di gruppi multinazionali o nazionali con ricavi annui almeno pari a 750 milioni di euro. La soglia è computata in base al bilancio consolidato; in particolare, essa deve essere superata in almeno 2 dei 4 esercizi immediatamente precedenti a quello considerato. Sono previste specifiche disposizioni per le imprese con esercizio sociale diverso da 12 mesi, nonché per le imprese neocostituite. Per i bilanci consolidati non espressi in euro, la conversione è effettuata, per ciascun esercizio, al tasso di cambio medio del mese di dicembre dell'esercizio immediatamente precedente, pubblicato dalla BCE o dalla Banca Centrale del Paese interessato.
Entità escluse (art. 11)	L'imposizione integrativa non si applica a una serie di entità menzionate dall'art. 11 del DLgs. 209/2023, tra i quali le entità statali, le organizzazioni <i>internazionali</i> , le organizzazioni <i>no profit</i> , i fondi pensione, i fondi di investimento, ecc.
Criteri di localizzazione (art. 12)	In termini generali, l'impresa si considera localizzata nel Paese dove è residente ai fini delle imposte sui redditi sulla base di criteri quali la sede dell'amministrazione, il luogo di costituzione o criteri analoghi. Salvo eccezioni, i soggetti trasparenti sono considerati apolidi. La stabile organizzazione si considera localizzata nello Stato ove è ubicata, se tale Stato è legato all'Italia da una Convenzione e questa prevede l'assoggettamento a imposizione di tale sede fissa di affari (specifiche previsioni sono poste nei casi in cui non esiste Convenzione). Se, in base a tali criteri, un'entità si considera localizzata in due Paesi: <ul style="list-style-type: none">• nel caso in cui essi siano legati da una Convenzione, l'entità si considera localizzata nel Paese in cui essa si considera residente in base a tale Convenzione;• in assenza di Convenzione, invece, l'entità si considera localizzata nel Paese in cui è dovuto l'importo maggiore di imposte rilevanti ai fini del calcolo del livello di imposizione effettiva di cui all'art. 27 del DLgs. 209/2023.

D.LGS. “ADEMPIMENTI TRIBUTARI”

n. 1 del 08.01.2024

Anticipazione dei termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali (art. 11)

È prevista l'anticipazione:

- al 30 settembre (rispetto al 30 novembre), a decorrere dal 2024, del termine finale di presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi e IRAP; per i soggetti IRES, il termine viene stabilito all'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (rispetto al precedente termine dell'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta);
- al 1° aprile, a decorrere dal 2025, del termine iniziale di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, della dichiarazione IRAP e del modello 770.

Resta però fermo il termine del 30 aprile per la messa a disposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. Resta altresì fermo il termine del 30 giugno per la presentazione dei modelli REDDITI PF presso un ufficio postale, ove ancora ammessa.

Per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 31.12.2023 scade successivamente al 2.5.2024, continuano ad applicarsi per il predetto periodo d'imposta i precedenti termini di presentazione, vale a dire entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta.

Estensione dell'ambito applicativo del modello 730 (art. 2)

A decorrere dal 2024, l'ambito applicativo del modello 730 viene esteso a tutte le persone fisiche senza partita IVA, anche titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati.

In materia di modello 730 viene altresì previsto che, a decorrere dal 2024, i contribuenti che presentano tale modello, anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto ad effettuare il conguaglio, possono avvalersi della modalità di presentazione “senza sostituto d'imposta”, con la conseguenza che:

- possono chiedere direttamente all'Agenzia delle Entrate il rimborso che scaturisce dalla dichiarazione dei redditi;
- devono effettuare il pagamento di quanto dovuto tramite il modello F24, entro i termini ordinari.

Estensione della dichiarazione dei redditi precompilata (art. 19)

Si prevede che, a decorrere dalle dichiarazioni precompilate 2024, relative al periodo d'imposta 2023, l'Agenzia delle Entrate renda disponibile, in via sperimentale, la dichiarazione precompilata utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi dai soggetti terzi e i dati contenuti nelle Certificazioni Uniche:

- anche alle persone fisiche titolari di redditi diversi dai redditi di lavoro dipendente e assimilati, con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo.
- entro il 30 aprile di ciascun anno.

L'accesso alla dichiarazione precompilata potrà essere effettuato direttamente da parte dei suddetti soggetti oppure dai loro intermediari delegati che prestano assistenza fiscale.

Alle dichiarazioni precompilate presentate dai descritti soggetti, si applicano le disposizioni relative ai controlli formali.

Semestralizzazione dei termini di invio delle spese sanitarie al sistema tessera sanitaria (art. 12)

Si prevede la semestralizzazione a regime, a decorrere dal 2024, dell'invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera sanitaria, ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata da parte dell'Agenzia delle Entrate.

A decorrere dalle spese sostenute dall'1.1.2024, infatti, la cadenza di trasmissione dei dati sarebbe dovuta diventare mensile. I termini di trasmissione dei dati saranno stabiliti con un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Mancata indicazione dei crediti d'imposta di natura agevolativa in dichiarazione - esclusione della decadenza (art. 13)

Si prevede che la mancata indicazione nelle dichiarazioni annuali dei crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici, sempre che siano spettanti, non determina la decadenza dal beneficio.

Le suddette disposizioni si applicano con riferimento alle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2022, quindi dalle dichiarazioni relative al 2023 (es. modelli REDDITI 2024). Per i crediti d'imposta qualificati come aiuti di Stato o aiuti "de minimis" resta fermo che l'inadempimento degli obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), nei termini previsti, comporta l'illegittimità dell'aiuto.

Modifica alle scadenze per il versamento rateale delle imposte (art. 8)

Per i contribuenti che si avvalgono della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme, dovute a titolo di saldo e di primo acconto, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, si prevede:

- la proroga al 16 dicembre (rispetto alla fine del mese di novembre previsto in precedenza) del termine per concludere il piano di rateizzazione, aggiungendo così una rata;
- la medesima scadenza per il versamento delle rate successive alla prima al giorno 16 di ciascun mese per tutti i contribuenti (al posto di scadenze differenziate tra soggetti titolari e non titolari di partita IVA).

La nuova disciplina si applica a decorrere dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2023 e quindi, per i soggetti "solari", a partire dalla rateizzazione del saldo 2023 da versare nel 2024.

Regime premiale ISA (art. 14)

È stato elevato l'importo sino al quale, in relazione ai diversi livelli di affidabilità conseguiti sulla base degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), i contribuenti sono esonerati dall'apposizione del visto di conformità ai fini:

- della compensazione "orizzontale" nel modello F24 di crediti per imposte dirette, IRAP e IVA;
- dei rimborsi IVA.

Nel dettaglio, il limite entro il quale non è dovuto il visto di conformità sul modello da cui emerge il credito è innalzato:

- da 20.000,00 a 50.000,00 euro, relativamente alla compensazione "orizzontale" di crediti per imposte dirette e IRAP;
- da 50.000,00 a 70.000,00 euro, relativamente alla compensazione "orizzontale" dei crediti IVA.

Viene inoltre elevato da 50.000,00 a 70.000,00 euro il limite entro il quale è possibile l'esonero dal visto di conformità o dalla prestazione della garanzia patrimoniale (laddove non obbligatoria *ex lege*) ai fini dei rimborsi IVA. L'operatività dei nuovi limiti deve ritenersi subordinata all'emanazione di un nuovo provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Entrate che definisca i livelli di affidabilità fiscale applicabili.

Incremento del limite minimo per i versamenti iva (art. 9 co. 1-3)

Il DLgs. 1/2024 ha elevato da 25,82 a 100,00 euro il limite al di sopra del quale è dovuto il versamento dell'IVA emergente dalle liquidazioni periodiche, da effettuarsi:

- entro il giorno 16 del mese successivo, nel caso delle liquidazioni mensili;
- entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari, nel caso delle liquidazioni trimestrali su base opzionale.

Se l'importo dovuto non supera il limite di 100,00 euro, il versamento dovrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese o trimestre successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.

Il nuovo limite si applica a decorrere dalle somme dovute con riferimento alle liquidazioni periodiche relative all'anno d'imposta 2024. La prima liquidazione per la quale si applica il nuovo limite, quindi, è quella riferita al mese di gennaio 2024, da effettuarsi entro il 16.2.2024.

Versamento cumulativo delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo, redditi diversi e provvigioni (art. 9 co. 4-5)

Ai sensi dell'art. 9 co. 4 - 5 del DLgs. 1/2024, il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo, sui redditi diversi e sulle provvigioni se l'importo non è superiore a 100,00 euro, può essere effettuato:

- insieme al versamento relativo al mese successivo;
- comunque, entro il 16 dicembre dello stesso anno.

Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il 16 gennaio successivo.

Le suddette disposizioni si applicano a decorrere dai compensi corrisposti nel mese di gennaio 2024, quindi dalle relative ritenute da versare entro il 16.2.2024.

Eliminazione della certificazione unica per i soggetti in regime forfetario e di vantaggio (art. 3)

L'art. 3 del DLgs. 1/2024 esonera i sostituti d'imposta dal rilascio e dall'invio telematico all'Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica in relazione ai compensi, comunque denominati, che corrispondono ai contribuenti nei regimi forfetario (ex L. 190/2014) e di vantaggio (ex art. 27 del DL 98/2011).

La disposizione opera a decorrere dalle Certificazioni Uniche che dovranno essere rilasciate e trasmesse nel 2025 con riguardo all'annualità 2024.

Invio dei corrispettivi mediante soluzioni software (art. 24)

L'art. 24 del DLgs. 1/2024 introduce una semplificazione per i soggetti passivi IVA tenuti all'invio telematico dei corrispettivi, ossia per gli esercenti attività di commercio al minuto e assimilate.

Viene infatti stabilito che la memorizzazione e la trasmissione "dell'importo complessivo dei corrispettivi giornalieri anonimi" possano essere effettuate anche mediante soluzioni esclusivamente software, e quindi non soltanto, come avviene attualmente, mediante i registratori telematici e la procedura web dell'Agenzia delle Entrate.

Occorre però che i software in questione garantiscano la sicurezza e l'inalterabilità dei dati memorizzati e trasmessi.

L'attuazione della misura è demandata all'adozione di uno o più provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate, sentito il Garante della privacy, con i quali dovranno essere definite le specifiche tecniche per la realizzazione, l'omologazione e il rilascio delle soluzioni software.

PROVV. AGENZIA ENTRATE - "BONUS ACQUA POTABILE"

prof. n. 3921/2024

Con provvedimento dell'agenzia entrate è stato aggiornato il modello di comunicazione delle spese per il miglioramento dell'acqua potabile e delle relative istruzioni. Si ricorda che l'agevolazione, per cui la Legge di bilancio 2023 aveva prorogato il termine al 31.12.2023, spetta per l'acquisto e installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.

Per fruire del bonus si dovrà inviare all'agenzia delle entrate apposita comunicazione dal 1° febbraio al 28 febbraio 2024.

La presente circolare è stata predisposta da CARAVATI PAGANI per la propria clientela.

L'elenco completo delle circolari è disponibile sul sito www.caravatipagani.it.

Il contenuto è da considerarsi informativo e non costituisce consulenza. Tutti i diritti riservati.